CONVENZIONE

TRA

Il **Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana**, di seguito "DRA", con sede e domicilio fiscale in Palermo, alla via Ugo La Malfa, n. 169, Codice Fiscale 80012000826, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Dirigente Generale, dott. Calogero Beringheli;

E

L'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana**, di seguito "ARPA Sicilia" o più semplicemente "ARPA", con sede legale in Palermo, complesso Roosevelt, località Addaura, Codice Fiscale 97169170822, Partita I.V.A. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Infantino;

SI PREMETTE E CONSIDERA QUANTO SEGUE

- ARPA Sicilia, istituita con L.R. n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al D.L. n. 496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii. ed è, pertanto, l'Ente strumentale della Regione Siciliana che svolge funzioni di supporto nella predisposizione ed attuazione dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale nonché dei processi di prevenzione, previsione, valutazione e risanamento ambientale, anche a tutela della salute per i rischi connessi, oltre ad acquisire e diffondere la conoscenza sui fattori di pressione, sullo

stato dell'ambiente, contribuendo alla verifica dell'efficacia delle politiche orientate alla sostenibilità;

- VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, recante "*Norme in materia ambientale*", in adempimento a quanto disposto dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale;
- VISTA la Legge n. 36/2001, *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*, il cui scopo è:
 1) assicurare la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;
 2) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, par. 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 3) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- CONSIDERATO che la succitata Legge Quadro, all'art. 8, comma 1, lett. d), individua tra le competenze attribuite alle Regioni "… *la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel*

territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione";

- VISTO il D.M. 13/02/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 58 del 11/03/2014), di seguito "MATTM", con cui è stato istituito il "*Catasto Nazionale delle Sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territorialmente interessate"* al fine di rilevare i livelli di campo elettromagnetico presenti nell'ambiente;
- VISTO il Decreto Direttoriale del MATTM n. 72/2016, *"Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*, definito più semplicemente *"Programma CEM"*, tra le cui finalità rientra la partecipazione al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio;
- VISTO il D.A. n. 76/GAB dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 20 febbraio 2018, con il quale è stato istituito presso ARPA Sicilia il Catasto Regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, (CER);
- PREMESSO che sulla scorta della progettualità di cui al punto precedente, il Dipartimento Regionale Ambiente e ARPA Sicilia hanno stipulato, in data 24/01/2019, una convenzione per l'attuazione del progetto "*Realizzazione e gestione di un catasto regionale delle sorgenti di campo*

elettrico, magnetico ed elettromagneti in Regione Siciliana", progetto che è oggi concluso e completato;

- VISTA la comunicazione prot. DRA n.14412 del 03/03/2026, di cui al prot. ARPA n. 7224/2026 con cui il Dipartimento Ambiente comunica l'attivazione, con D.M. (MASE) n. 816/2025 del "*Quinto programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", che prevede, tra l'altro, il riconoscimento alla Regione Siciliana di un contributo pari a € 28.621,72;
- PRESO ATTO che con la medesima comunicazione di cui al punto precedente, il Dipartimento Ambiente propone l'avvio, con la collaborazione di ARPA Sicilia, nell'ambito del Quinto programma CEM, di una progettualità finalizzata alla connessione tra il catasto regionale e il catasto nazionale, e invitando alla predisposizione di un progetto mirato;
- VISTO il comma 3 dell'art. 90 della Legge Regionale n. 6 del 3 maggio 2001, secondo cui "*la Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale";*

VISTA la comunicazione ARPA Sicilia, prot. n. 4303 del 21 maggio 2026 con cui l'Agenzia ha trasmesso al DRA il progetto dal titolo: "*CONNESSIONE ED INTEROPERABILITA' CER – CEN in attuazione del quinto programma CEM",* che rientra tra le progettualità incluse nel Quinto programma CEM, in particolare per quanto concerne la connessione del CER

(Catasto regionale) istituito con D.A. n. 76/GAb del 20 febbraio 2018 con il CEN (Catasto nazionale) ;

- CONSIDERATO che, nell'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione, ARPA Sicilia rendiconterà le spese sostenute nei termini e modalità di cui all'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 816 del 19 dicembre 2025;

VISTI gli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabiliscono che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscriversi con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è l'attuazione, da parte dei sottoscrittori e in ragione delle proprie specifiche competenze, del seguente progetto: "*CONNESSIONE ED INTEROPERABILITA' CER – CEN in attuazione del quinto programma CEM".*

Art. 3 - Modalità di esecuzione

In esecuzione del presente accordo, l'ARPA SICILIA si impegna alla realizzazione delle attività progettuali, così come definite nell'allegato progetto, nella versione concordata e condivisa dai sottoscrittori.

Art. 4 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione, ha una durata di **24 (Ventiquattro mesi)** a far data dall'inizio delle attività, a seguito di ammissione del progetto al contributo.

Art. 5 - Costi e modalità di rimborso

A fronte delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto un importo massimo rimborsabile pari ad **€ 28.621,72 (Ventottomilaseicentoventuno/ 72 euro)**. Per le voci di dettaglio degli importi si rinvia al quadro economico allegato. Le spese aggiuntive e ulteriori rispetto all'importo massimo di € 28.621,72, eventualmente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno poste a carico del bilancio di ARPA Sicilia.

Le parti convengono che il suddetto importo verrà accreditato dal DRA ad ARPA Sicilia previo accreditamento da parte del MASE, sulla scorta della documentazione presentata da ARPA Sicilia e trasmessa dal DRA, con le modalità e la tempistica, previste dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 816 del 19 dicembre 2025 di seguito illustrate:

- anticipazione in base alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 816 del 19 dicembre 2025 a seguito dell'ammissione a contributo;

- una rata a saldo, in base alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 816 del 19 dicembre 2025, a seguito di presentazione, da parte del DRA al MASE, di apposita istanza attestante la conclusione del progetto, corredata dalla relazione finale prodotta da ARPA Sicilia attestante la conclusione del progetto e l'avvenuta connessione del CER al CEN.

Art. 6 - Costi ammissibili

Le attività previste saranno rendicontate da ARPA in relazione alle voci di spesa, dettagliate nel progetto allegato.

Nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, ARPA Sicilia si impegna a rendicontare esclusivamente le spese previste all'art. 8 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 816 del 19 dicembre 2025

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata della Convenzione, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità).

ARPA Sicilia provvederà all'acquisto, tramite procedura ad evidenza pubblica e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, dei beni necessari alla realizzazione del progetto.

ARPA Sicilia garantisce che l'impiego dei suddetti beni sarà funzionale e necessario, anche successivamente alla conclusione dei progetti, per lo svolgimento di attività istituzionali strettamente connesse con l'attuazione della Legge n. 36/2001 da parte della Regione Siciliana.

Art. 7 - Obblighi dei Contraenti

ARPA Sicilia provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente accordo e si obbliga a:

1) attuare l'intervento nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente in materia di contratti pubblici;
2) applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
3) applicare e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
4) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese;
5) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali per almeno cinque anni successivi alla chiusura procedurale dei progetti, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione Siciliana o del MATTM.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

Le parti, nella qualità di contitolari del trattamento, si riservano di definire con accordo interno le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi normativi circa l'utilizzazione dei dati personali.

Art. 9 - Modifiche alla presente convenzione

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto fra le parti. Resta inteso che la presente convenzione è suscettibile di modificazioni ed integrazioni in adeguamento a intervenuti mutamenti normativi e/o regolamentari. La presente convenzione è rinnovabile e prorogabile delle parti previa reciproca intesa. Non è consentito il rinnovo tacito.

Art. 10 – Proprietà dei risultati

I risultati delle attività oggetto della presente Convenzione saranno di proprietà delle parti e potranno essere utilizzati dalle stesse liberamente per i propri fini istituzionali. Essi, inoltre, potranno essere rese disponibili anche per altre Amministrazioni pubbliche, su richiesta, per fini istituzionali.

Art. 11 – Nomina dei Responsabili

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente, la generalità dei soggetti designati quali Responsabili della Convenzione.

Art. 12 - Registrazione ed oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e si intendono richiamate tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 14 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Per il DRA	Per ARPA Sicilia
Il Dirigente Generale	Il Direttore Generale
(Arch Calogero Beringheli)	*(Dott. Vincenzo Infantino)*

CALOGERO BERINGHELI
2026.05.26 18:00:09
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits

VINCENZO INFANTINO
2026.05.27 09:29:31
Signer:
CN=VINCENZO INFANTINO